Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito su un aspetto procedurale e sostanziale dei controlli ambientali tra prassi e regole

Domanda: Nel campo dei controlli in materia di reati ambientali, di iniziativa o su delega del P.M., è corretto che un operatore di PG chieda preventivamente alla pubblica amministrazione locale competente per materia (Comune, Provincia, Regione) una interpretazione o un parere sulla esatta qualificazione giuridica su alcuni aspetti della materia oggetto del successivo controllo?

Risposta: (*a cura del Dott. Maurizio Santoloci*): Francamente, non riesco ad individuare in nessun articolo del codice di procedura penale una traccia che possa giustificare questa prassi (che c'è da augurarsi possa essere, allo stato, solo un dubbio teorico e non una realtà applicativa di fatto).

Credo sia logico e scontato che ciascun organo di PG possa e soprattutto debba conoscere, previo studio specifico, ogni aspetto sostanziale della materia che poi diventa oggetto della sua attività di indagine. Questo – naturalmente – sia per i principi generali (nazionali ed anzi ormai di rango europeo) sia – anche - per le derivanti norme locali connesse (eventuali leggi regionali - su alcune materie espressamente previste - sono appunto leggi che possono e devono essere lette ed applicate in via diretta come tali direttamente dall'operatore di PG senza mediazioni terze). Incertezze su uno dei due sopra citati aspetti non qualificano certamente come particolarmente professionale un organo di PG che – per supplire a tale carenza di preparazione – deve poi ricorrere ad un "ausilio" di "interpretazione" o di "parere" di una pubblica amministrazione locale. Una prassi del tutto estranea ad ogni regola codificata a livello procedurale e sostanziale.

Oltretutto, un paradosso: la PG di un territorio potrebbe agire sulla base di una "interpretazione" o di un "parere" che considera una fattispecie reato, ed altra PG in altro territorio potrebbe agire sulla base di una "interpretazione" o di un "parere" che considera la stessa fattispecie non reato…

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Negli altri settori degli illeciti penali di ogni tipo questa prassi sarebbe impensabile, e non si intuisce perché quello che nelle regole generali è anomalo nel campo del diritto ambientale dovrebbe diventare la regola di fatto.

Infine, va considerato che in diverse scuole di polizia ormai è di rito la nuova materia della disciplina degli "*illeciti ambientali in bianco*"[1] © cioè le strategie di polizia giudiziaria per attivare la procedura da parte del magistrato penale della disapplicazione penale degli atti amministrativi illegittimi (entro la quale indagati sono anche *in primis* pubblici funzionari firmatari di tali atti). Procedura ormai storicamente confermata dalla Cassazione in modo costante.

Dunque, oggi si pretende dalla polizia giudiziaria ambientale non solo che non abbia lacune o dubbi su alcun aspetto delle norne ambientali, tanto da non dover richiedere "ausilio" a terzi, ma addirittura di essere talmente preparata ed altamente competente da poter anche operare una valutazione sulla legittimità o meno di taluni atti amministrativi al punto da poter attivare conseguenti atti di intervento per le disapplicazioni penali. Di conseguenza, siamo su ben altre dimensioni…

Infine, se ci sono in alcuni casi dei dubbi riteniamo che l'unico interlocutore istituzionale per la polizia giudiziaria può e deve essere solo ed esclusivamente il Procuratore della Repubblica.

Pubblicato il 10 novembre 2013

---

[1] "**Illeciti ambientali in bianco** © **"**: dizione editoriale "ideata" dalla redazione di "Diritto all'ambiente" per identificare gli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni nel settore ambientale varati violando le normative specifiche di settore e dunque avallando illegalmente opere ed attività che altrimenti non sarebbero consentite dal sistema normativo vigente. Si crea così una apparente legalità di facciata per un evento è illegale ma che è avallato da un atto amministrativo in se stesso a sua volta emanato contra legem.Si tratta anche di una nuova materia didattica. Marchio registrato con il n. 0001357016 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico" e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)